



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			Presente	Assente
1	FIORINI	MATTIA	X	
2	CAMIA	MATTEO	X	
3	CANEPA	MONICA	X	
4	DELBONO	DAVIDE	X	
5	GIUDICE	GIAN LUCA		X
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	X	
7	MORETTI	GIULIA	X	
8	PELUFFO	MARINA	X	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	X	
10	BONASERA	FRANCESCO		X
11	SPIGA	SALVATORE		X
12	MARCENARO	MATTEO		X
13	RICCOBENE	FRANCESCO		X
Totale N.			8	5

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco come da allegato al presente provvedimento,

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge (di seguito Regolamento comunale);

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale;

RITENUTO opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 28-12-2015 n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

OSSERVATO che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le FAQ del 28 gennaio 2016 ha sostenuto che: “[...] considerato che dal Portale PuntoFisco, i comuni non possono verificare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1999, i contribuenti sono tenuti ad adempiere all'obbligo dichiarativo. Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà realizzata un'integrazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia diffusione ai contribuenti al fine di esonerarli dall'obbligo dichiarativo”;

RITENUTO pertanto di esplicitare la necessità dell'obbligo dichiarativo, ai fini di poter godere dell'agevolazione, all'interno del testo del Regolamento in vigore;

RITENUTO per la motivazione di cui ai punti precedenti di aggiungere il comma 3 all'articolo 8 del Regolamento in oggetto, soltanto ai fini di rendere nota l'applicazione anche nel Comune di Spotorno della suddetta agevolazione, già prevista per Legge, come meglio evidenziato all'allegato A alla presente deliberazione;

OSSERVATO che con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012 sono state emanate le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IMU che, al paragrafo 1.3 In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU, prevede "Sulla base di tutte le considerazioni effettuate al paragrafo 1.1 e del principio generale secondo il quale l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando [...] il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria";

RITENUTO di esplicitare nel Regolamento Comunale la presentazione della dichiarazione come condizione essenziale per l'applicazione dei trattamenti agevolati previsti dalle delibere di fissazione delle aliquote, in assenza della quale il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni eventualmente concesse;

VISTO l'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, il quale recita testualmente: " Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.";

RILEVATO che l'obiettivo di recupero dell'evasione tributaria, anche in materia di Imposta Municipale Propria, rappresenta un forte segnale di legalità e di equità fiscale e che lo stesso rappresenta una condizione indispensabile al fine di garantire risorse alle entrate dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della centralità dell'attività di recupero svolta dal Settore Tributi nell'ambito della gestione delle entrate di

questo Comune, anche in considerazione della progressiva trasformazione della struttura finanziaria degli Enti Locali, sempre più caratterizzata dal rapido e costante annullamento delle entrate a titolo di trasferimenti erariali, adottare le previsioni normative di cui al citato art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 27/03/2019 e che durante la seduta è emersa la necessità di modificare lo schema di regolamento proposto;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra emerse, integrare lo schema di Regolamento proposto aggiungendo il comma 5 all'art. 6 e il comma 3 all'art. 8;

CONSIDERATA, per tutto quanto sopra esposto, l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche riportate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014, così come modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2016, nonché alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 -703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto e con riferimento alle integrazioni proposte in aula espresso durante la stessa seduta consiliare;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 52;

VISTA la Legge 15/12/1997 n. 449;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le integrazioni allo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria riportate dettagliatamente nell' all. sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come sopra emendato e dettagliatamente riportato nell'allegato sub B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. di pubblicare il Regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di stabilire che la presente deliberazione, ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dovrà essere inviata entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 8 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO sub A)

Integrare l'articolo 6 "Dichiarazioni" come segue:

Versione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2 marzo 2016	Versione modificata
<p>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.</p>	<p>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.</p> <p>3. La presentazione della dichiarazione al Comune ai sensi del D.M. 30/10/2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo, è condizione essenziale per poter beneficiare delle aliquote agevolate previste con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, come stabilito all'articolo 8. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi degli immobili interessati, oltre a quella</p>

dei requisiti necessari per poter godere del trattamento agevolato. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.

4. Nei casi in cui la dichiarazione sia necessaria all'applicazione di trattamenti agevolati, di cui al precedente comma 3, l'omessa presentazione entro i termini di cui allo stesso comma, ovvero l'incompleta o infedele indicazione dei requisiti previsti, comporta l'inapplicabilità da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune del tributo eventualmente non corrisposto ed applicazione delle relative sanzioni.

5. Qualora a seguito dell'attività di verifica dei requisiti da parte degli Uffici emerga difformità tra quanto indicato nella dichiarazione di cui al precedente comma 3 e la situazione di fatto, in relazione a stati e circostanze non direttamente imputabili al dichiarante, sarà cura dell'Ufficio Tributi comunicare al soggetto passivo la decadenza dal trattamento agevolato.

Integrare l'articolo 8 "Aliquote e detrazioni d'imposta" come segue:

Versione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2 marzo 2016	Versione modificata
<p>1.Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.</p> <p>2.Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.</p>	<p>1.Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.</p> <p>2.Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.</p> <p>3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. È condizione essenziale per il godimento della riduzione la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, entro i termini ivi previsti, con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.</p>

Inserire nuovo art. 8 bis “Incentivi tributari” così come di seguito riportato:

**Art. 8 bis
Incentivi tributari**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, che ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito un incentivo nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria nell'esercizio fiscale precedente.
2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Le modalità di attuazione di cui ai commi precedenti, dovranno essere oggetto di specifica disciplina regolamentare di competenza della Giunta Comunale.



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU**

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 3 – Equiparazione all’abitazione principale	pag. 4
Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 5
Art. 5 – Esenzione dal tributo a favore della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	pag. 6
Art. 6 – Dichiarazioni	pag. 6
Art. 7 – Versamenti	pag. 7
Art. 8 – Aliquote e detrazioni d’imposta	pag. 7
Art. 8 bis – Incentivi tributari.....	pag. 8
Art. 9 – Abrogazione e norme di rinvio.....	pag. 8
Art.10 – Entrata in vigore	pag. 8

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e s.m.i., dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo confermata dal Decreto Legislativo n. 23/2011.

Art. 2
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

3. In deroga al comma 1, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nei limiti di legge, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011.

4. L'imposta non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- e) dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. L'imposta non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 3

Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Nei casi sopra espressi allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

3. Per usufruire dell'assimilazione il contribuente deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione dell'equiparazione ha avuto inizio, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

4. La comunicazione di cui al precedente punto 3) ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni delle condizioni del

contribuente che possano determinare la cessazione dell'equiparazione, per la quale dovrà essere presentata apposita dichiarazione.

Art. 4 **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli 8, 9 e 10 Legge Regione Liguria n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

4. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

5. L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a far data dalla presentazione della dichiarazione. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.

6. I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione al venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Art. 5

Esenzione dal tributo a favore della locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, la locale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opera Pia Siccardi - Berninzoni" è esente dal pagamento del tributo IMU, per la quota di competenza comunale, per tutto quanto posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Art. 6

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

3. La presentazione della dichiarazione al Comune ai sensi del D.M. 30/10/2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo, è condizione essenziale per poter beneficiare delle aliquote agevolate previste con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, come stabilito all'articolo 8. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi degli immobili interessati, oltre a quella dei requisiti necessari per poter godere del trattamento agevolato. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.

4. Nei casi in cui la dichiarazione sia necessaria all'applicazione di trattamenti agevolati, di cui al precedente comma 3, l'omessa presentazione entro i termini di cui allo stesso comma, ovvero l'incompleta o infedele indicazione dei requisiti previsti, comporta l'inapplicabilità da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune del tributo eventualmente non corrisposto ed applicazione delle relative sanzioni.

5. Qualora a seguito dell'attività di verifica dei requisiti da parte degli Uffici emerga difformità tra quanto indicato nella dichiarazione di cui al precedente comma 3 e la situazione di fatto, in relazione a stati e circostanze non direttamente imputabili al dichiarante, sarà cura dell'Ufficio Tributi comunicare al soggetto passivo la decadenza dal trattamento agevolato.

Art. 7

Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare, ed a condizione che vengano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Art. 8

Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. È condizione essenziale per il godimento della riduzione la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, entro i termini ivi previsti, con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Art. 8 bis
Incentivi tributari

1. In attuazione dell' art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, che ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito un incentivo nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta dell'imposta municipale propria nell'esercizio fiscale precedente.

2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

3. Le modalità di attuazione di cui ai commi precedenti, dovranno essere oggetto di specifica disciplina regolamentare di competenza della Giunta Comunale.

Art. 9
Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento in materia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni apportate con Deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2013.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché in quanto compatibili quelle degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, in particolare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), della quale l'IMU costituisce componente.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -
APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -
APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
del Servizio Finanziario

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 30/03/2019

**Oggetto: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 03/08/2019.

Data, 19/07/2019

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 30/03/2019

**Oggetto: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.***

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 29/07/2019.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/03/2019.

Data, 19/08/2019

Il Segretario Comunale
GAGGERO MICHELA / INFOCERT SPA